

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 610

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

dal Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

e dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 2001

Conversione in legge del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336,
recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di
violenza in occasione di competizioni sportive

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	6
Disegno di legge	»	9
Decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - La scorsa stagione calcistica è stata caratterizzata da un preoccupante aumento di gravi episodi di violenza in occasione o a causa di competizioni sportive che hanno spesso superato il limite di tolleranza, mettendo in pericolo l'incolumità e la vita dei tifosi, rischiando fortemente di determinare la crisi nel rapporto tra lo sport più popolare in Italia e il suo pubblico.

Per la gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica connessi agli incontri di calcio nel corso dell'ultimo campionato, per ciascuna giornata, sono stati impegnate fino a 11.000 unità delle Forze dell'ordine, tra Polizia di Stato e Arma dei carabinieri.

Gli incidenti complessivamente verificatisi in occasione degli incontri di tutti i campionati professionistici italiani (dalla serie A alla serie C2) nella stagione sportiva 2000/2001 sono stati 323, contro i 224 della stagione precedente.

In particolare, il 49 per cento degli incidenti sono scaturiti dalla rivalità tra le due tifoserie, il 19 per cento da mero vandalismo, un ulteriore 19 per cento da astio nei confronti delle Forze dell'ordine, l'11 per cento per contestare la società o le squadre e il 2 per cento per contestare le decisioni arbitrali.

Analizzando le località interessate emerge che oltre il 50 per cento degli incidenti è avvenuto a ridosso degli impianti sportivi, specie in corrispondenza del settore ospiti, spesso insufficiente a contenere i tifosi intenzionati ad assistere all'incontro, mentre i rimanenti incidenti si sono verificati all'interno della struttura ovvero durante la trasferta (in particolare alle stazioni di partenza e di arrivo, lungo le tratte ferroviarie, lungo il tragitto stazione-stadio e viceversa).

Gli incidenti hanno prodotto numerosi feriti anche tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine.

Gli interventi delle Forze dell'ordine hanno consentito di identificare e denunciare all'autorità giudiziaria 1.731 persone, di cui 201 in stato di arresto, mentre nei confronti di 2.011 tifosi è stato disposto il divieto di accesso agli impianti sportivi, con obbligo per 1.493 di essi di presentarsi a una struttura di Polizia durante lo svolgimento della competizione.

In tale contesto emerge una forte domanda, in particolare da parte dei tifosi che si comportano responsabilmente, tra cui quelli che si astengono dall'andare allo stadio perchè non si sentono tutelati, di isolare e allontanare dagli stadi chi si è reso deliberatamente protagonista di gravi fatti di violenza in occasione di eventi sportivi, con la contestuale previsione di provvedimenti sanzionatori adeguati alla gravità dei fatti commessi.

L'esigenza di adottare nuove e più efficaci misure per arginare il fenomeno della violenza negli stadi è avvertita da molto tempo come dimostrato dalle diverse iniziative avanzate sia dalle società e dagli organismi sportivi, sia dal Parlamento che nella scorsa legislatura aveva esaminato e peraltro approvato in sede di Commissione referente di una delle Camere, uno specifico disegno di legge mirato a contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Alla luce della situazione creatasi, nonché degli episodi di violenza registratisi anche nel corso di recenti incontri amichevoli, in vista dell'imminente avvio del prossimo campionato di calcio previsto per la fine del mese di agosto, si rende assolutamente indispensabile introdurre, attraverso il ricorso

alla decretazione di urgenza, alcune misure idonee a prevenire i comportamenti più pericolosi per l'incolumità delle persone, al fine di creare le condizioni per impedire e arginare efficacemente i più gravi e ricorrenti episodi di violenza.

Le nuove misure tengono conto dei comportamenti più diffusi posti in essere dai soggetti più violenti, nei cui confronti l'attuale disciplina non si è dimostrata sufficientemente efficace. Esse sono rivolte quindi a rendere più ampia la prevenzione dei casi di violenza, nonchè ad accentuare il rigore per il contrasto di quei comportamenti che sono sempre più spesso all'origine dei disordini sia all'esterno che all'interno degli impianti sportivi.

Si tratta di iniziative che vanno nella direzione di quelle adottate negli ultimi anni in altri Paesi europei e più specificamente dal Regno Unito e dalla Francia.

Il presente decreto-legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, già modificata dal decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45.

La lettera *a*) sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della citata legge, prevedendo l'estensione delle ipotesi in cui è facoltà del questore disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche anche ai casi di soggetti denunciati o condannati per:

violazione del divieto di usare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona;

accesso ai luoghi di competizioni sportive con emblemi o simboli razzisti o discriminatori;

lancio di corpi contundenti o altri oggetti idonei a recare offesa nei luoghi in cui si svolgono competizioni sportive;

superamento indebito di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo con pericolo per la pubblica incolumità o invasione del campo di gioco nel corso delle competizioni.

Con la modifica del comma 2 del predetto articolo 6 viene prevista espressamente la possibilità per il questore di disporre che il destinatario del divieto di accesso agli stadi si presenti una o più volte nel corso della giornata di svolgimento delle competizioni sportive presso gli uffici di Polizia, e non solo in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni stesse.

La lettera *b*) introduce il comma 2-*bis* all'articolo 6, con il quale, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 1997, viene espressamente previsto che la notifica della prescrizione del questore di presentazione presso un ufficio di Polizia deve contenere l'avviso che l'interessato può presentare memorie al giudice competente per la convalida.

La lettera *c*) sostituisce i commi 3, 5, 6 e 7 del citato articolo 6.

La nuova formulazione del comma 3 tiene conto dell'introduzione del giudice unico e della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 1996 sulla competenza del tribunale per i minori. Inoltre viene specificato che le prescrizioni cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non richiede la convalida entro le 48 ore dalla notifica del provvedimento e se il giudice per le indagini preliminari (GIP) non convalida nelle 48 ore successive.

Il comma 5 prevede l'aumento da uno a tre anni della durata massima del divieto di accesso agli stadi e delle connesse prescrizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 6.

I commi 6 e 7 sono riformulati per adeguare alle nuove modalità e termini del divieto di accesso agli impianti sportivi e delle connesse prescrizioni, le analoghe misure che il giudice pone nei confronti dell'impu-

tato o del condannato per violazione degli obblighi disposti dal questore.

La lettera *d*) introduce l'articolo 6-*bis*, recante nuove specifiche figure di illecito penale nell'ambito dello svolgimento di competizioni sportive, riguardanti il lancio di corpi o oggetti contundenti (la cui pena viene rapportata, per la pericolosità dei fatti, a quella del danneggiamento aggravato), nonché lo scavalco di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo con pericolo per la pubblica incolumità e l'invasione del campo di gioco in corso di competizione.

La lettera *e*) e la lettera *f*) introducono la previsione dell'arresto entro i limiti delle 48 ore successive al fatto per gravi tipologie di reati di violenza in occasione di competizioni sportive e per le violazioni ai divieti e alle prescrizioni del questore. La norma si propone di superare quei contrasti di ordine interpretativo che esistono sui limiti attuali dell'istituto della flagranza e che, inevitabilmente, finiscono col determinare incertezze che intralciano l'azione di quanti sono prepo-

sti a reprimere i comportamenti illeciti. È noto che le perplessità maggiori derivano proprio dai limiti della cosiddetta «quasi flagranza». La norma si prefigge, dunque, senza modificare i principi di carattere generale, lo scopo di elidere nel settore di interesse le perplessità interpretative che possono insorgere sul lasso di tempo concesso alla polizia giudiziaria per eseguire l'arresto allorché non sia possibile intervenire immediatamente per poter sviluppare gli elementi acquisiti nell'immediatezza del fatto.

La lettera *g*) introduce due nuovi articoli (8-*bis* e 8-*ter*) riguardanti, rispettivamente, la previsione del giudizio direttissimo per i reati considerati e l'applicabilità della disciplina in questione anche ai fatti commessi durante le trasferte.

L'articolo 2 apporta modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, con particolare riguardo alla previsione dell'aumento di pena per i reati di porto d'armi od oggetti atti a offendere, qualora il fatto avvenga nel corso o in occasione di competizioni sportive.

ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)***TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE****Legge 13 dicembre 1989, n. 401.**

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.

ARTICOLO 6. - *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche)*. - 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nella quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate.

7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.

ARTICOLO 8. - (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive*). - 1. Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.

Legge 18 aprile 1975, n. 110.

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

ARTICOLO 4. - (*Porto di armi od oggetti atti ad offendere*). - Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.

La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2001.

**Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza
in occasione di competizioni sportive**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, particolarmente nell'imminenza dell'avvio del prossimo campionato di calcio previsto per la fine del mese di agosto, all'adozione di misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti più pericolosi che hanno determinato, nella scorsa stagione sportiva ed anche in recenti competizioni agonistiche, gravi e ricorrenti episodi di violenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401,
e successive modificazioni)*

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,

all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonchè a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.»;

c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o co-

mando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni.

7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.»;

d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis - (*Lancio di materiale pericoloso, scavalcamiento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche*). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, comunque idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ove ne derivi pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.

3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.»;

e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: «arresto in flagranza» sono inserite le seguenti: «o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter.»;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, può comunque eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore.

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

1-quater. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.»;

g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. - (*Casi di giudizio direttissimo*). - 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 8-ter. - (*Trasferte*). - 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di competizioni agonistiche durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni».

Articolo 2.

(*Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni*)

1. All'articolo 4, comma 3°, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di competizioni agonistiche».

Articolo 3.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI - URBANI - SCAJOLA -
CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

